

## Bur n. 84 del 04/10/2013

Materia: Turismo

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1691 del 24 settembre 2013

Disposizioni operative del Fondo di rotazione per i progetti strategici per il turismo. Deliberazione n. 92/CR del 16 luglio 2013. Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, articolo 21.

Note per la trasparenza:

Si provvede ad approvare il regolamento del Fondo di rotazione per la Sezione C relativa ad iniziative di soggetti aggregati che presentano progetti strategici per lo sviluppo delle attività turistiche. Tale Sezione rientra nell'ambito del Fondo di rotazione del settore turismo gestito da Veneto Sviluppo.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" prevede, agli articoli 101, 102, 103 e 104, la concessione di finanziamenti che agevolano e rafforzano le possibilità di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese turistiche nonché per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale, attraverso l'attivazione del Fondo di rotazione per il settore turismo gestito da Veneto Sviluppo S.p.A.

La legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'anno 2013", all'articolo 21 ha disposto la modifica dell'articolo 101 della legge sopra citata prevedendo l'attivazione e il sostegno di progetti strategici per il turismo, istituendo altresì una specifica sezione del Fondo di rotazione, da attivare con provvedimento deliberativo che stabilisca le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici, e riservando una disponibilità finanziaria iniziale di euro 6 milioni, di cui: euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto alla disponibilità del fondo di rotazione di cui trattasi, e euro 2 milioni a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia di cui al citato articolo 101, comma 1, con conseguente diminuzione della dotazione dello stesso.

In particolare l'articolo 21 in parola ha integrato la legge regionale 33/2002 prevedendo che sono, altresì, ammesse al Fondo di rotazione le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese, ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzati ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

- a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
- b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

Va al riguardo precisato che, con l'introduzione di questa norma, il quadro complessivo e le possibilità di intervento del Fondo di rotazione hanno assunto una fisionomia particolarmente articolata ed utile per affrontare in modo organico e completo le diverse esigenze ed aspettative del settore economico del turismo, specie in questa situazione di forte competitività e di globalizzazione che impone nuove e più moderne scelte di organizzazione e di gestione di offerta turistica.

Con deliberazione n. 898 del 21 giugno 2011 e con successiva deliberazione n. 400 del 16 marzo 2012, la Giunta regionale, con la Sezione A) del Fondo di rotazione, ha fissato i criteri e i requisiti per l'assegnazione dei finanziamenti agevolati a favore delle PMI del settore turismo, in particolare per quanto concerne il sostegno alla realizzazione da parte delle imprese di iniziative strutturali, di innovazione tecnologica e di creazione di nuovi servizi per i turisti.

Quindi, con la Sezione A) del Fondo di rotazione la Regione, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per progetti di "ristrutturazione materiale" delle strutture ricettive, presentati da piccole e medie imprese per interventi strutturali, di ammodernamento, innovazione e diversificazione delle attività turistiche nella struttura ricettiva o di servizio ove vengono svolti ed erogati i servizi al turista.

Con la Sezione B) del Fondo di rotazione, attivato con la deliberazione n. 1204 del 25 giugno 2012, la Regione, sempre per il tramite della Finanziaria regionale, ha previsto la possibilità di accedere al Fondo da parte delle PMI alberghiere per operazioni di "ristrutturazione finanziaria" delle imprese singole, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario aziendale e al consolidamento di passività bancarie a breve. L'intervento previsto dalla Sezione B) del Fondo è destinato esclusivamente alle singole imprese, con priorità per quelle ubicate nel territorio delle comunità montane.

Ora, con l'approvazione dell'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, il legislatore ha previsto un'ulteriore integrazione dell'operatività del Fondo di rotazione, mediante un'apposita Sezione C) destinata esclusivamente alle aggregazioni delle piccole e medie imprese del settore economico del turismo.

Si completa quindi un percorso di ampliamento della gamma di interventi regionali per il settore che si adeguano alle specifiche esigenze imprenditoriali del settore. In questa terza integrazione della legge regionale 33/2002 si evidenziano tre aspetti di innovazione particolarmente significativi, che meritano di essere evidenziati in quanto rappresentano la base operativa della strategia regionale e delle politiche di sviluppo dell'industria turistica.

Il primo aspetto è il cambiamento di contesto: con l'approvazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 3/2013e della recente legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione intende favorire anche nell'industria turistica lo spirito e la mentalità dell'aggregazione, al fine di accrescere la competitività sul mercato delle imprese in rete, razionalizzare i costi, unendo le capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali all'innovazione dei prodotti turistici e dei processi di produzione dei servizi al turista.

Il secondo aspetto di cambiamento è di contenuto, con la destinazione di risorse finanziarie per lo sviluppo di prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici, ovvero per creare sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale, anche destinate al prolungamento della stagionalità.

Tale obiettivo risponde all'esigenza di incoraggiare le imprese turistiche venete ad aggregarsi per proporre, da un lato, nuove opportunità di viaggio e di scoperta del territorio in una gamma di nuovi tematismi e prodotti turistici, e dall'altro, per ricercare nuovi mercati, accrescere il loro livello di concorrenzialità, soddisfare le esigenze del turista moderno con servizi innovativi, integrati e diversificati, appagando sempre più le richieste dei mercati tradizionali (Germania, Austria, Inghilterra), ma anche quelle dei mercati emergenti, in particolare dei Paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina).

Il terzo aspetto di cambiamento riguarda appunto i soggetti: gli interventi della Sezione C) del Fondo di rotazione sono destinati esclusivamente ad aggregazioni di imprese. In un contesto economico formato in gran parte da piccolissime e piccole imprese, spesso a carattere familiare, e nel quale è ancora forte la strategia del singolo rispetto all'insieme delle imprese, la Regione "lancia" un messaggio particolarmente significativo, premonitore di interventi, incentivi e progetti futuri sempre più aggreganti che consentano alle imprese venete di superare l'attuale parcellizzazione non solo produttiva, ma anche, e soprattutto, commerciale.

Si ritiene in proposito che tali aggregazioni debbano coinvolgere almeno cinque PMI costituite nelle seguenti forme giuridiche: reti di PMI nella forma del contratto di rete; le associazioni temporanee di imprese, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa.

Le presenti disposizioni formano quindi oggetto di una disciplina differente rispetto a quella già prevista per le altre tipologie di intervento o di soggetto, per cui si propone di indicare come Sezione C) del Regolamento del Fondo di rotazione le norme stabilite con il presente provvedimento, sezione che andrà ad integrare quanto già disposto per la Sezione A) con le deliberazioni n. 898 del 21 giugno 2011 e n. 400 del 16 marzo 2012 e per la Sezione B) con la deliberazione n. 1204 del 25 giugno 2012.

In relazione a quanto sopra, quindi, e al fine di favorire un miglioramento dell'efficacia del Fondo di rotazione quale strumento di agevolazione per le imprese aggregate dell'industria turistica, si propone:

1) l'approvazione dell'**Allegato A** avente ad oggetto le "Disposizioni operative per i progetti strategici nel settore del turismo", parte integrante del presente provvedimento, e concernente appunto l'istituzione della Sezione C) del Fondo di rotazione di cui all'art. 45 della legge regionale 11/2013;

2) l'abrogazione della lettera b) del punto 2 "Soggetti beneficiari" delle disposizioni operative per i finanziamenti agevolati di cui alla deliberazione n. 898/2011, che prevede che possono accedere alla Sezione A) del fondo di rotazione "i consorzi tra piccole e medie imprese".

Si precisa che l'abrogazione di cui sopra consegue alla descritta logica di specializzazione delle tre diverse Sezioni del Fondo di rotazione, così da riservare la Sezione C) ai soli soggetti aggregati e le altre due Sezioni esclusivamente alle singole PMI turistiche.

Va poi evidenziato che la sopra accennata importanza per il settore del turismo che le imprese venete sviluppino forme di aggregazione capaci di rafforzarne la competitività nel mercato globale induce altresì a considerare l'opportunità, per meglio accompagnare e rendere effettiva l'indicazione del legislatore, di prevedere che la Giunta regionale agevoli e faciliti per quanto possibile gli operatori veneti nel complesso percorso progettuale di definizione di nuovi prodotti e di creazione di nuova domanda turistica.

In tal senso, infatti, va sottolineato che, pur essendo la progettualità una esclusiva dimensione imprenditoriale, tuttavia essa richiede un cospicuo sforzo anche economico, data la pluralità di valutazioni che l'imprenditore deve operare per l'efficace definizione di un nuovo prodotto turistico, per la migliore scelta della tipologia di rete di imprese idonea a supportarne la creazione, promozione e commercializzazione, per l'acquisizione delle autorizzazioni eventualmente richieste.

In tale contesto appare evidente che la Regione - rispetto alla finanziaria regionale deputata alla gestione del Fondo di rotazione - è chiamata a sviluppare una propria politica economica che non solo si declina nelle scelte operative definite secondo gli strumenti previsti dalla normativa, ma anche si traduce in un'opera di semplificazione e orientamento che consenta agli imprenditori veneti di minimizzare lo sforzo per passare dalla mera idea progettuale a un business plan precisamente definito, in vista di una domanda di finanziamento agevolato che, corredata delle autorizzazioni eventualmente richieste e caratterizzata da intrinseca sostenibilità economica, risulti poi effettivamente ammissibile alla fase operativa di competenza della finanziaria regionale.

Inoltre l'importanza di valorizzare la ricchezza di potenzialità turistiche del Veneto, terra che si presta particolarmente alla sinergia tra il turismo e la cultura, le produzioni agroalimentari, l'enogastronomia, l'economia montana, l'artigianato ecc., è stata fatta propria dal legislatore non solo con le indicazioni offerte dall'articolo 21 della legge regionale 3/2013 - che espressamente richiamano la finalità di creare prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e dell'aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici, nonché quella di creare sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità - ma innanzitutto con la nuova legge quadro sul turismo (legge regionale 11/2013) che è espressamente e programmaticamente centrata sul turista, sul prodotto turistico e l'impresa turistica.

In tal senso, appare opportuno che la Struttura regionale competente per materia, valuti, dal punto di vista dell'interesse turistico, le idee progettuali e il business plan che le imprese venete, anche prima della costituzione nei soggetti aggregati previsti dall'articolo 21 della legge regionale 3/2013, intendano successivamente presentare a Veneto Sviluppo S.p.A. per l'ammissione alla Sezione C) del Fondo di rotazione; a tale scopo la direzione Turismo potrà avvalersi della collaborazione della stessa finanziaria regionale, nonché delle altre strutture regionali ratione materiae, in particolar modo per le progettualità di forte sinergia tra il settore turismo e altri settori dell'economia regionale, ovvero che impattano sull'aspetto della pianificazione territoriale e urbanistica.

Tale preventiva valutazione, da un lato, consente agli imprenditori turistici veneti di disporre di un opportuno momento di confronto prima della fase di costruzione ed esecuzione del progetto strategico che intendono proporre all'agevolazione regionale di cui trattasi, nonché prima dell'acquisizione, ove necessaria, delle autorizzazioni eventualmente previste e, dall'altro, consente alla finanziaria regionale di disporre di una espressa valutazione di interesse turistico del business plan da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni della Sezione C) del Fondo di rotazione, valutazione preliminare che effettivamente eccede la competenza della finanziaria regionale.

In tal modo si ritiene di delineare un percorso che semplifichi il complessivo iter di definizione della progettualità imprenditoriale e faciliti la presentazione di domande effettivamente cantierabili ed ammissibili, ferme le valutazioni sulla regolarità delle richieste, sulla sussistenza dei requisiti prescritti e sulla sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'investimento, che restano di esclusiva competenza di Veneto Sviluppo S.p.A.

La Struttura regionale competente della Giunta regionale per effettuare la sopra detta valutazione di interesse turistico, si atterrà alla verifica che il progetto strategico faccia riferimento ad attività aggregate in grado di sviluppare servizi aggiuntivi al turista, di diversificare le attività turistiche, di progetti integrati di logistica dei turisti, di sviluppo dell'ospitalità diffusa di cui alla legge regionale 11/2013, di riduzione dei costi di gestione e per la creazione di nuove opportunità turistiche anche in collaborazione con gli enti locali.

Il business plan deve contenere la descrizione dei soggetti partecipanti all'iniziativa indicandone l'attività, l'assetto societario, l'organizzazione aziendale e una dettagliata descrizione del progetto che si intende sviluppare con l'indicazione degli obiettivi,

delle modalità di attuazione, e in particolare di:

- efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza e integrazione tra le tipologie progettuali attivate e tra i soggetti coinvolti;
- congruenza tra progetto presentato e risultati attesi del progetto in termini di diversificazione e prolungamento della stagionalità delle attività turistiche del tematismo o della destinazione;
- capacità di integrazione e diffusione delle attività prospettate nelle destinazioni;
- effetti delle azioni del progetto in termini di riduzione dell'inquinamento o di efficientamento ambientale delle imprese della rete;
- creazione di nuova domanda turistica e capacità di generare nuovi flussi turistici nella destinazione nel medio-lungo periodo e grado di permanenza di tali incrementi;
- miglioramento delle opportunità di occupazione sia direttamente che indirettamente attraverso un aumento della competitività e dell'offerta turistica nel medio-lungo termine.

Non sono ammissibili interventi di acquisizione, realizzazione, ammodernamento, ristrutturazione di edifici residenziali o strutture ricettive dei soci che hanno sottoscritto il contratto di rete o altra forma di aggregazione di imprese, ovvero quelle finalizzate all'acquisto ed installazione di materiali destinati a detti edifici e strutture o alla creazione di spazi per l'ospitalità e il pernottamento dei turisti. Sono altresì inammissibili eventuali spese, previste nel Progetto di rete, relative all'acquisto, realizzazione, recupero o riattamento di locali, edifici e fabbricati con destinazione residenziale o ricettiva.

In data 3 luglio 2013 è entrata in vigore la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" che ha abrogato gli articoli 95 e seguenti della legge regionale n. 33/2002 in materia di agevolazioni per il turismo, sostituiti con gli articoli 41 e seguenti della citata legge regionale n. 11/2013.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 1 della legge regionale 11/2013, il presente provvedimento, già approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 92/CR del 16 luglio 2013, intervenendo sui criteri di accessibilità al fondo, è stato trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 10 settembre 2013, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in ordine alla citata deliberazione n. 92/CR del 16 luglio 2013.

Si ricorda che con il presente provvedimento non si trasferiscono nuove risorse finanziarie a Veneto Sviluppo spa, ma si redistribuiscono risorse ad essa già assegnate per le agevolazioni regionali del settore turismo, secondo le modalità precisate nel paragrafo 7 dell'**Allegato A**; conseguentemente si propone di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, n. 11, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012, articolo 37 e il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

VISTE le deliberazioni n. 898 del 21 giugno 2011, n. 400 del 16 marzo 2012 e n. 1204 del 25 giugno 2012;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, ed in particolare l'articolo 21 e la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 92/CR del 16 luglio 2013;

VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 10 settembre 2013;

delibera

1. di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, le "Disposizioni operative per i progetti strategici nel settore del turismo - Sezione C)" previste dal Fondo di rotazione per le piccole e medie imprese del settore turismo di cui all'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 e di cui all'art.45 della l.r. n. 11/2013;
2. di stabilire che le condizioni operative, procedurali e di valutazione dei progetti strategici, nonché le condizioni e limiti di intervento che sostanziano le "Disposizioni operative per i progetti strategici nel settore del turismo" di cui al precedente punto 1. sono quelle indicate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di abrogare, per le considerazioni riportate in premessa, la lettera b) del punto 2 "Soggetti beneficiari" delle disposizioni operative per i finanziamenti agevolati di cui alla deliberazione n. 898/2011, che prevede che possono accedere alla Sezione A) del fondo di rotazione "i consorzi tra piccole e medie imprese";
4. di stabilire che spetta a Veneto Sviluppo S.p.A. la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle istanze di richiesta di ammissione al Fondo di rotazione ivi comprese le valutazioni in ordine alla completezza documentale delle domande, alla sussistenza dei requisiti prescritti e alla sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'investimento, così come indicati nell'allegato alla presente deliberazione;
5. di stabilire che le idee progettuali e i progetti strategici che le imprese venete intendano successivamente presentare per l'ammissione alla Sezione C) del Fondo di rotazione di cui al punto 1. siano valutati, dal punto di vista dell'interesse turistico, dalla Direzione Turismo che potrà avvalersi della collaborazione della stessa finanziaria regionale, nonché di altre strutture regionali in relazione alla specifica progettualità e alla pianificazione territoriale;
6. di stabilire che il progetto strategico per il turismo deve riguardare una o più delle seguenti attività:
  - . la realizzazione, in forma aggregata e per la fornitura ai turisti di servizi aggiuntivi a quelli della ospitalità: aree benessere, piscine, sedi congressuali, aree attrezzate per il turismo attivo, le attività sportive, centri relax, ecc.;
  - . progetti integrati di diversificazione delle attività turistiche mediante la realizzazione di investimenti al servizio della rete di imprese per attività di cicloturismo e ciclo-escursionismo, golf, turismo nautico, diportistica, ecc.;
  - . progetti integrati di movimentazione e spostamento logistico dei turisti italiani e stranieri al fine di migliorare gli spostamenti anche fra strutture della rete di imprese di tematismi diversi, nonché ridurre le fonti di inquinamento del traffico;
  - . progetti di sviluppo delle attività turistiche per l'ospitalità diffusa di cui alla legge regionale 11/2013;
  - . progetti per la riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso la messa a sistema degli strumenti informatici di amministrazione, gestione e prenotazione dei servizi turistici;
  - . la creazione di reti logistiche o piattaforme logistiche per la gestione di beni e servizi a favore del turista o interventi aggregati che migliorino i processi produttivi delle imprese;
  - . la realizzazione di opere, anche in accordo con gli enti locali e altri enti pubblici, in grado di agevolare le attività turistiche, creare nuove opportunità di offerta turistica, innovare i processi di utilizzo delle risorse e dei prodotti turistici;
7. di prevedere che ai fini della valutazione dell'interesse turistico l'aggregazione è tenuta a presentare il business plan di rete che deve contenere:
  - la descrizione dei soggetti partecipanti all'iniziativa indicandone l'attività, l'assetto societario e l'organizzazione produttiva aziendale;
  - la dettagliata descrizione del progetto che si intende sviluppare con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità di attuazione, e in particolare in termini di:

- . efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza e integrazione tra le tipologie progettuali attivate e tra i soggetti coinvolti;
  - . congruenza tra progetto presentato e risultati attesi del progetto in termini di diversificazione e prolungamento della stagionalità delle attività turistiche del tematismo o della destinazione;
  - . capacità di integrazione e diffusione delle attività prospettate nella destinazione;
  - . effetti delle azioni del progetto in termini di riduzione dell'inquinamento o di efficientamento ambientale delle imprese della rete;
  - . creazione di nuova domanda turistica e capacità di generare nuovi flussi turistici nella destinazione nel medio-lungo periodo;
  - . miglioramento delle opportunità di occupazione sia direttamente che indirettamente attraverso un aumento della competitività e dell'offerta turistica nel medio-lungo termine;
8. di stabilire che non sono ammissibili nella Sezione C) del Fondo di rotazione gli interventi di acquisizione, realizzazione, ammodernamento e ristrutturazione di edifici residenziali o strutture ricettive dei soci che hanno sottoscritto il contratto di rete o altra forma di aggregazione di imprese, ovvero gli interventi finalizzati all'acquisto ed installazione di materiali destinati a detti edifici e strutture o alla creazione di spazi per l'ospitalità e il pernottamento dei turisti. Sono altresì inammissibili eventuali spese relative all'acquisto, realizzazione, recupero o riattamento di locali, edifici e fabbricati con destinazione residenziale o ricettiva;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Legs. n. 33/2013;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.